



# COMUNE DI VALMACCA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 25 giugno 2021

**OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore diciannove e trenta nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Ordinaria i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
3. BAZZAN DANIELE - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	Sì
5. COPPA FILIPPO - Consigliere	No
6. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	Sì
7. BONATO MATTEO - Consigliere	Sì
8. RONCARATI ANDREA - Consigliere	Sì
9. COPPA MASSIMO - Consigliere	Sì
10. BIGNOTTI ERIK - Consigliere	Sì
11. ROSSI MICHELA - Consigliere	No
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Partecipa il Segretario Comunale GIOVANNA Dott.ssa SUTERA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

*«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)...»;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

*«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»*

Considerato che:

- il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR di cui questo Comune fa parte con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18.04.2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 01.01.2017;
- il Comune di Valmacca partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2017;
- con deliberazione propria n. 23 in data odierna è stato riapprovato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 – TARIP Tassa rifiuti puntuale;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARIP), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a **€. 155.762,00** che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 2021 di cui all'art. 4 dell'allegato a alla deliberazione ARERA 443/2019 prevede per il Comune di Valmacca un incremento nella misura del 1,60% del Piano Finanziario TARI 2019;

Dato atto che il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2019 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

*Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:*

- 1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;*
- 2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- 3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;*
- 4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;*

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad € 155.762,00 al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 per un importo pari ad €. 1.258,00;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 26.06.2020 con la quale il Comune di Valmacca ha approvato le tariffe della TARIP per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe TARI 2019;

Dato atto che il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 è stato determinato tenendo conto del conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione in 1 anno nel piano finanziario dell'anno 2021;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 155.762,00 iva compresa, costituito per € 56.106,00 da costi fissi e per €. 99.656,00 da costi variabili (di cui € 43.550 costi variabili puntuali a conferimento);

DATO ATTO CHE il Regolamento prevede e stabilisce gli svuotamenti minimi e che quindi la quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021 elaborate dal gestore del servizio soc. COSMO per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei data base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di elaborazione e che il Comune quindi approva l'elaborato finale;

VISTE tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi fissi e variabili metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:

- 90,46% utenze domestiche
- 9,54% utenze non domestiche

-articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento TARIP;

-determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata nell'allegate tabelle (ALLEGATO "A") comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

-determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "B"), comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;

-determinazione della tariffa a volume/conferimento (ALLEGATO "A" e "B") che è calcolata in proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARI nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo previsto dal Regolamento vigente;

-determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista per i nuclei familiari con 1 occupante;

-per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell'incidenza delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento;

CONSIDERATO CHE le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

RITENUTO pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 155.762,00, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

VISTO che il costo totale è da attribuirsi per il 36,02% ai costi fissi e per il 63,98% ai costi variabili;

VISTO l'art. 40 del nuovo Regolamento TARIP che stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a titolo di TARIP;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2021 con la quale il Comune di Valmacca ha fissato le scadenze del pagamento TARIP per il 2021 nel seguente modo:

1. acconto nella misura del 90% del Ruolo Tari anno 2020, calcolato sulle tariffe 2019;
2. riscossione della TARIP 2021 in 3 rate, e precisamente:
  - a) 1° rata o rata unica: 30 luglio 2021 acconto con tariffe 2019 - copertura al 45% costi fissi e variabili con addebito degli svuotamenti minimi;
  - b) 2° rata: 16 novembre 2021 acconto con tariffe 2019 - copertura al 45% costi fissi e variabili con addebito degli svuotamenti minimi;
  - c) 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2021 - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2021 e addebito di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari o della Tari corrispettiva, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

*«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»*

Richiamato l'art. 30 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le agevolazioni di cui al citato comma 660 e che prevede espressamente:

*"Art. 30 – Agevolazioni a seguito emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale – COVID 19*

1. Per le utenze non domestiche che a seguito dei decreti ministeriali e regionali e ordinanze sindacali adottati per il contenimento della pandemia COVID-19 hanno obbligatoriamente dovuto sospendere la propria attività o hanno svolto l'attività con restrizioni negli orari di apertura è prevista una riduzione del tributo dovuto.

2. Con deliberazione di Giunta Comunale potranno essere stabiliti i criteri e determinate le misure di riduzione della quota fissa e/o variabile del tributo nell'ipotesi di periodi di chiusura obbligatoria e/o restrizioni allo svolgimento dell'attività in forza di prescrizioni normative."

Ritenuto di prevedere quindi con deliberazione della Giunta Comunale, a norma del citato art. 30 del regolamento TARI, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività;

Considerato che alle suddette agevolazioni viene data attuazione nei termini e nei modi meglio specificati nella deliberazione della Giunta comunale prevista dal vigente Regolamento TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Alessandria;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 25.06.2021, e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe ed il Titolo IV, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22 in data 25.09.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

di determinare per l'anno 2021 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti "ALLEGATO A" – TARIFFE TARI 2021 – UTENZE DOMESTICHE E TARIFFE A CONFERIMENTO e ALLEGATO B - TARIFFE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di dare atto che per l'anno 2021 la quota variabile della tariffa è commisurata altresì agli svuotamenti minimi previsti dal regolamento TARIP;

di dare atto che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto gestore COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e secondo i criteri stabiliti dal Regolamento Comunale approvato in data odierna;

di dare atto che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;

di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2021 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia di Alessandria;

di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda all'apposito REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 in data odierna;

di dare atto che per l'anno 2021 sarà concessa una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa ai sensi della L. 221/2015 per il compostaggio alle utenze domestiche e non domestiche nelle forme e modi ben specificati sul regolamento TARIP;

di dare atto che la riscossione della TARI 2021 dovrà essere effettuata nei termini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19.03.2021 e precisamente:

- acconto nella misura del 90% del Ruolo Tari anno 2020, calcolato sulle tariffe 2019;
- riscossione della TARIP 2021 in 3 rate, e precisamente:
  - 1° rata o rata unica: 30 luglio 2021 acconto con tariffe 2019 - copertura al 45% costi fissi e variabili con addebito degli svuotamenti minimi;
  - 2° rata: 16 novembre 2021 acconto con tariffe 2019 - copertura al 45% costi fissi e variabili con addebito degli svuotamenti minimi;
  - 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2021 - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2021 e addebito di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;

di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per la TARI, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 23 in data odierna, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARI di cui al TITOLO IV e che le riduzioni per l'emergenza Covid-19, ai sensi dell'art. 30, saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale;

di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente

deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

# COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

**CONSIGLIO COMUNALE n. 25 DEL 25/06/2021**

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021.

---

### **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.**

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dominga CREPALDI

---

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la sottoscritta responsabile del servizio finanziario esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

Li , 25/06/2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 25/06/2021

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to GIOVANNA Dott.ssa SUTERA

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 285 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 26/08/2021 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

*Addì 26/08/2021*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

*Si attesta che la presente deliberazione è Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3° del D.Lgs 267/2000)*

*Addì \_\_\_\_\_*

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 26/08/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giovanna Sutera

# COMUNE DI VALMACCA

ALLEGATO "A" - DELIBERAZIONE C.C. NR. 25 DEL 25/06/2021

## TARIFE TARI 2021 UTENZE DOMESTICHE\*\*

TARIFE	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE PARTE FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE PARTE VARIABILE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE PER NUCLEO
	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/nucleo
<b>CATEGORIA 1 - ABITAZIONI</b>				
Famiglie di 1 componente	0,84	1,00	0,44421	72,128882
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,40	0,518245	100,980434
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,80	0,57127	129,831987
Famiglie di 4 componenti	1,16	2,20	0,613433	158,68354
Famiglie di 5 componenti	1,24	2,90	0,655739	209,173757
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	3,40	0,687468	245,238198
CATEGORIA 50 - Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00	0,44421	-

\*\*Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato. Per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

## TARIFE TARI 2021 A CONFERIMENTO

Conferimento rifiuti indifferenziati	Coefficiente di rapporto kg/lt	Indice di compattaz. 0,125	€/kg €/lt contenitore da	0,392342 0,049043 120 lt = €. 5,89
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	--

# COMUNE DI VALMACCA

## ALLEGATO "B" - DELIBERAZIONE C.C. NR. 25 DEL 25/06/2021

### TARIFE TARI 2021 UTENZE NON DOMESTICHE\*\*

	CATEGORIA	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto	max	0,51	max	4,20	0,465266	0,46613
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	max	0,80	max	6,55	0,729829	0,727694
103	Stabilimenti balneari	max	0,63	max	5,20	0,57474	0,577711
104	Esposizioni, autosaloni	max	0,43	max	3,55	0,392283	0,394399
105	Alberghi con ristorante	max	1,33	max	10,93	1,213341	1,214304
106	Alberghi senza ristorante, B & B, affittacamere	max	0,91	max	7,49	0,830181	0,832126
107	Case di cura e riposo	max	1,00	max	8,19	0,912286	0,909895
108	Uffici, agenzie, studi professionali	max	1,13	max	9,30	1,030884	1,033214
109	Banche e istituti di credito	max	0,58	max	4,78	0,529126	0,53105
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	max	1,11	max	9,12	1,012638	1,013216
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	max	1,52	max	12,45	1,386675	1,383173
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	max	1,04	max	8,50	0,948778	0,944335
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	max	1,16	max	9,48	1,058252	1,053211
114	Attività industriali con capannoni di produzione	max	0,91	max	7,50	0,830181	0,833237
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	max	1,09	max	8,92	1,994392	0,990996
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	min	4,84	min	39,67	4,415466	4,407267
117	Bar, caffè, pasticceria	min	3,64	min	29,82	3,320723	3,31295
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	max	2,38	max	19,55	2,171242	2,171971
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	max	2,61	max	21,41	2,381068	2,378613
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	min	6,06	min	49,72	5,528456	5,523805
121	Discoteche, night club	max	1,64	max	13,45	1,49615	1,494271

\*\*Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato. Per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa